

ALLEGATO B

**VARIANTE SEMPLIFICATA AL RU PER LA RIPIANIFICAZIONE DI AMBITI INTERNI AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO EX TRpr03\*\* – adozione ai sensi degli artt. 30, 32 della L.R. 65/2014 – Rapporto del Garante dell'informazione e della comunicazione**

Il 12 novembre 2014 è stata pubblicata sul B.U.R.T. la nuova legge regionale sul governo del territorio, L.R.T. 65/2014, che ha abrogato la previgente L.R. 01/05, ovvero il riferimento normativo per la procedura di formazione ed approvazione del Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Sansepolcro, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014.

Alla data di entrata in vigore della citata L.R.T. 65/2014 il R.U. del Comune di Sansepolcro risultava pertanto già adottato e, quindi, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 231 della nuova legge, tale strumento urbanistico ha concluso il suo iter di approvazione secondo le disposizioni degli artt. 16, 17, 18 della L.R. 01/05 ancorché abrogata.

L'attivazione di nuove varianti, invece, segue le procedure della citata L.R.T. 65/2014.

Il Regolamento Urbanistico è stato definitivamente approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016 ed è divenuto efficace, a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.T., in data 13 luglio 2016. L'efficacia del RU è stata più volte prorogata fino al 31/12/2023: termine, quest'ultimo, entro il quale i piani attuativi di iniziativa privata avrebbero dovuto essere approvati e convenzionati, pena il loro decadimento. In virtù dell'Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale, di cui alla delibera di Consiglio dell'Unione Montana dei comuni della Valtiberina Toscana n. 34 del 19/10/2018, il Comune di Sansepolcro si colloca nella disciplina dell'art. 231 della L.R. 65/2014 in base alla quale, fino all'adozione del Piano Strutturale, può adottare e approvare solo varianti semplificate di cui agli artt. 29, 30, 31 comma 3 e 35 di tale legge. La Regione Toscana, in risposta ad uno specifico quesito del Comune, ha chiarito che le varianti semplificate di cui all'art. 30 comma 2 della LR 65/2014, purché interne al perimetro del territorio urbanizzato, possono essere anche quelle di ri-pianificazione di previsioni edificatorie decadute ai sensi dell'art. 55, commi 5 e 6 della L.R. n. 1/2005.

La presente variante semplificata, prevede la ripianificazione dell'area oggetto della ex Scheda TRpr03\*\*, le cui previsioni sono decadute il 31/12/2023, riproponendola con modeste variazioni e con l'attuazione subordinata alla variante al piano attuativo approvato con Del.C.C. n. 56 del 22/12/2009.

Il piano attuativo relativo all'area oggetto della ex Scheda TRpr03\*\*, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2009 e non ancora convenzionato, costituisce lo strumento per il completamento di ambiti già totalmente urbanizzati. Si tratta di una conferma del previgente PRG ed interessa un'area classificata nel PS come "Tessuto produttivo consolidato", non comporta modifiche alla disciplina di tale strumento già sottoposto a VAS ai sensi della L.R. 10/2010 e pertanto esso non necessita di alcuna valutazione in merito alla sua incidenza ambientale strategica.

La presente variante, con la ripianificazione della TRpr03\*\* non altera il quadro previsionale e dimensionale del Regolamento Urbanistico, poiché ripropone quanto già precedentemente previsto, senza alterare alcun parametro urbanistico; riguarda aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015 definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e si configura come variante semplificata ai sensi degli articoli 30 e 32 della L.R. 65/2014. Si ritiene inoltre che la stessa variante rientri nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in quanto variante di carattere redazionale e normativo che non incrementa le pressioni sulle componenti ambientali rispetto alle previsioni del vigente R.U. già sottoposto a VAS.

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della comunicazione rediga un rapporto sull'attività svolta. Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Lo strumento urbanistico in oggetto è conforme al RU e la variante viene adottata ai sensi degli artt. 30, 32 della LR 65/2014. Nel caso dello strumento urbanistico in oggetto, trattandosi di variante semplificata, non è stato necessario deliberare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e quindi la procedura viene avviata con l'adozione.

Nelle fasi successive all'adozione sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione e partecipazione alla formazione del presente strumento di tutti i soggetti interessati attraverso l'invio della delibera di adozione alla Regione Toscana, alla Provincia di Arezzo ed all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, come previsto dagli artt. n. 32 della L.R. 65/2014, e la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di adozione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi.

Sansepolcro, 13/12/2024

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE  
Geom. Gianluca Pigolotti